PARTECIPAZIONE ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI LISBONA DEL 1998

Art. 9

Spese per il personale

Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del commissariato generale, compreso il trattamento economico del commissario generale. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano altresi' a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

Versione in vigore dal 12 ottobre 1997, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Partecipazione italiana per l'organizzazione ed il finanziamento dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998
Estremi	Legge 8 ottobre 1997, n. 343
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/partecipazione-italiana-per-l-organizzazione-ed-il-finanziamento-dell/art-9-spese-per-il-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it